

# YOOX NET-A-PORTER GROUP

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Unica convocazione 21 aprile 2017  
Relazione del Consiglio di  
Amministrazione sui punti all'ordine del  
giorno

(REDATA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO)

BILANCIO DI ESERCIZIO DI YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2016. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D.LGS. 58/1998 E RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. ("YNAP" o la "Società") al 31 dicembre 2016.

Il bilancio al 31 dicembre 2016 evidenzia una perdita netta pari a 43.920.817,36 (quarantatremilionivecentoventimilaottocodiciassette/36).

Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, già a disposizione degli Azionisti.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 evidenzia un utile netto pari a Euro 33.930.144,59 (trentatremilioninovecentotrentamilacentoquarantaquattro/59).

Vi proponiamo pertanto quanto segue:

- di approvare il Bilancio separato di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2016 che evidenzia una perdita netta pari a Euro 43.920.817,36 (quarantatremilionivecentoventimilaottocodiciassette/36), insieme alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della Gestione;
- di incrementare la riserva legale sino a Euro 267.482,61 (duecentosessantasettemilaquattrocentoottantadue/61), pari al 20% del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.337.413,05 (unmilionetrecentotrentasettemilaquattrocentotredici/05) a valere sulle "Riserve per utili e perdite indivisi";
- di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo delle "Riserve per utili e perdite indivisi" per Euro 24.758.739,88 (ventiquattromilionisettescentocinquantomilasettecentotrentanove/88) e mediante parziale utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" per Euro 19.162.077,48 (diciannovemilionicentosessantaduemilaesettantasette/48).

Vi proponiamo inoltre di prendere atto che il Bilancio consolidato del Gruppo YNAP al 31 dicembre 2016 evidenzia un utile netto pari a Euro 33.930.144,59 (trentatremilioninovecentotrentamilacentoquarantaquattro/59).

Per informazioni in merito al bilancio di sostenibilità si rinvia allo stesso che verrà reso disponibile sul sito internet della Società [www.ynap.com](http://www.ynap.com), sezione Sostenibilità.

\*\*\*

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio separato di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2016, che evidenzia una perdita netta pari a Euro 43.920.817,36 (quarantatremilionivecentoventimilaottocodiciassette/36), insieme alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della Gestione in ogni loro parte e risultanza;
2. di incrementare la riserva legale sino a Euro 267.482,61 (duecentosessantasettemilaquattrocentoottantadue/61), pari al 20% del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.337.413,05 (unmilionetrecentotrentasettemilaquattrocentotredici/05) a valere sulle "Riserve per utili e perdite indivisi";
3. di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo delle "Riserve per utili e perdite indivisi" per Euro 24.758.739,88 (ventiquattromilionisettescentocinquantomilasettecentotrentanove/88) e mediante parziale utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" per Euro 19.162.077,48 (diciannovemilionicentosessantaduemilaesettantasette/48).

L'Assemblea inoltre prende atto che il Bilancio consolidato del Gruppo YNAP al 31 dicembre 2016 evidenzia un utile netto pari a Euro 33.930.144,59 (trentatremilioninovecentotrentamilacentoquarantaquattro/59).

## RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso Regolamento Emittenti (la "Relazione sulla Remunerazione").

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo (la "Politica di Remunerazione") e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;
- la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai Dirigenti con responsabilità strategiche:
  - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
  - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società [www.ynap.com](http://www.ynap.com) (Sezione *Corporate* / Assemblea dei Soci), almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, fissata per il giorno 21 aprile 2017, ossia entro il 31 marzo 2017.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario; la deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF.

Si segnala che, come previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in ottemperanza al Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, l'approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione (illustrante la Politica di Remunerazione) da parte dell'Assemblea degli Azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche allorché queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta,

### DELIBERA

- di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione".

## NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, in sede ordinaria, in merito alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

In data 24 febbraio 2017 il Consigliere non esecutivo Gary Saage ha infatti rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della Società, con efficacia a far data dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 21 aprile 2017.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 11 membri ed è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2015 e integrato con successive deliberazioni del 21 luglio 2015 e 16 dicembre 2015; il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica scadrà alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017.

Si ricorda altresì che il Consigliere Gary Saage è stato nominato, nel contesto della fusione in YOOX S.p.A. di Largentia Italia S.p.A. (la "**Fusione**") e sulla base di quanto previsto nell'accordo disciplinante la Fusione e nel connesso patto parasociale tra la Società, Compagnie Financière Richemont S.A., Richemont Holdings (UK) Limited, dall'Assemblea della Società del 21 luglio 2015, con efficacia subordinata e a far data dalla data di efficacia della Fusione (intervenuta il 5 ottobre 2015).

Inoltre, si precisa che qualora si tratti di sostituire un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea vi provvede con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista; il Consigliere così eletto resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Pertanto, in data 1° marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti la proposta di nominare quale nuovo Consigliere della Società, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo Amministrativo attualmente in carica, il seguente candidato:

1. Sig. Cedric Charles Marcel Bossert, nato a Losanna (Svizzera), il 31 luglio 1959.

Il *curriculum vitae* completo del candidato proposto, unitamente alla documentazione richiesta dalla disciplina vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società [www.ynap.com](http://www.ynap.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci).

Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha verificato in capo al candidato alla carica di Consigliere, Sig. Cedric Bossert, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento.

Infine, si segnala che resta fermo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2015, e confermato con deliberazioni del 21 luglio 2015 e 16 dicembre 2015, in materia di compensi ai componenti dell'organo amministrativo.

Si ritiene che l'attuale composizione, così come modificata con la nomina proposta, sia idonea e adeguata rispetto alle esigenze e al profilo della Società. Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione, ad esito della nomina proposta, continuerà ad essere composto dalla maggioranza di Amministratori indipendenti, nel rispetto altresì della disciplina vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Resta ferma la facoltà degli Azionisti di presentare proposte di candidatura, unitamente al *curriculum vitae* personale e professionale del candidato e alle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

\*\*\*

In considerazione di quanto sopra, Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla nomina di un Consigliere, al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

Si riporta qui di seguito la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione come sopra illustrata.

DELIBERA

- di nominare quale Amministratore della Società il candidato di seguito individuato:
  1. Sig. Cedric Charles Marcel Bossert, nato a Losanna (Svizzera), il 31 luglio 1959, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e dunque sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2357 E 2357-*TER* C.C., NONCHÉ DELL'ART. 132 DEL D.LGS. 58/1998 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, PREVIA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE CONFERITA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 44-*BIS*, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. ("**YNAP**" o la "**Società**"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-*ter* c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "**TUF**") e relative disposizioni di attuazione.

Si ricorda che, con delibera assunta il 27 aprile 2016, questa Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società per un periodo di diciotto mesi a far data dalla suddetta delibera. Detta autorizzazione, pertanto, verrà a scadere nel corso dell'esercizio 2017, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali. Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie anche oltre il termine sopra indicato, per le finalità indicate al paragrafo 1 che segue.

Viene quindi proposto ai Signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della delibera assunta il 27 aprile 2016.

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF, dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il "**Regolamento Consob**") nonché ai sensi e per gli effetti dell'esimente dagli obblighi di offerta pubblica di acquisto di cui all'art. 44-*bis*, comma 2, Regolamento Consob (c.d. *whitewash*).

## 1. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a consentire alla Società di avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito la "**MAR**"), come eventualmente estese nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e quindi per destinare le azioni proprie in portafoglio (a) a servizio di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente o di una società collegata o, ove consentito dalle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, di una società controllata; (b) a servizio della conversione di prestiti obbligazionari; e (c) al successivo annullamento, senza variazione del capitale sociale, nei termini che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

## 2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto anche in più *tranches*, di azioni ordinarie YNAP prive di valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie YNAP di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale ordinario (e quindi inferiore al limite massimo fissato dalla normativa applicabile pari al 20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al precedente paragrafo 1, anteriormente all'avvio del programma medesimo, nel rispetto del limite di cui sopra.

Alla data delle presente Relazione, il capitale sociale di YNAP è pari a Euro 1.338.193,05 ed è suddiviso in complessive n. 133.819.305 azioni di cui n. 90.913.167 azioni ordinarie ed in n. 42.906.138 azioni prive del diritto di voto (Azioni B), tutte senza indicazione del valore nominale. La Società detiene in portafoglio n. 17.339 azioni proprie, pari allo 0,019% dell'attuale capitale sociale ordinario (pari a Euro 9.091.316,70, suddiviso in n. 90.913.167 azioni ordinarie). Le società controllate da YNAP non detengono azioni della Società.

### 3. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DI UNA COMPIUTA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE PREVISTA DALL'ART. 2357, COMMA 3, C.C.

Come sopra indicato al paragrafo 2., in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute dalla Società, tenuto anche conto delle azioni ordinarie YNAP eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite del 10% del capitale sociale ordinario. Al fine di garantire il rispetto di tale limite, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da YNAP.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

### 4. DURATA PER LA QUALE L'AUTORIZZAZIONE È RICHIESTA

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

### 5. CORRISPETTIVO MINIMO E CORRISPETTIVO MASSIMO DELLA AZIONI PROPRIE DA ACQUISTARE

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "**Regolamento 1052**") in attuazione della MAR. Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 5% e superiore nel massimo del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo YNAP il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto.

### 6. MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI SARANNO EFFETTUATI

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque già in portafoglio della Società (i) mediante disposizione delle stesse a servizio delle finalità indicate al paragrafo 1, lett. a) e b), nei termini, con le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione determinati dai competenti organi sociali, a seconda del caso, nell'ambito dei programmi di distribuzione di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni (in tal caso, anche a titolo gratuito se così stabilito in detto programma) o dell'operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile; (ii) ai fini di annullamento delle azioni proprie, senza variazione del capitale sociale, nei termini deliberati dai competenti organi sociali; ovvero (iii) nel caso in cui residuassero azioni in portafoglio non destinate (o non più destinabili) agli impieghi *sub* (i) e *sub* (ii), mediante disposizione in borsa o fuori borsa, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, incluso lo scambio di partecipazioni, o mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura della stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche

con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute da YNAP alla data della delibera assembleare autorizzativa.

## 7. EFFICACIA ESIMENTE DALL'OBBLIGO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO (WHITEWASH)

Alla data della presente Relazione:

- (1) il capitale sociale di YNAP è pari a Euro 1.338.193,05 ed è suddiviso in complessive n. 133.819.305 azioni di cui n. 90.913.167 azioni ordinarie ed in n. 42.906.138 Azioni B prive del diritto di voto, tutte senza indicazione del valore nominale;
- (2) la Società detiene in portafoglio n. 17.339 azioni proprie, pari allo 0,019% del capitale sociale ordinario (pari a Euro 9.091.316,70, suddiviso in n. 90.913.167 azioni ordinarie);
- (3) l'azionista Richemont Holdings (UK) Limited (di seguito "**Richemont**") detiene complessive n. 65.599.597 azioni YNAP, di cui n. 22.693.459 azioni ordinarie, pari al 24,962% del capitale sociale ordinario e pari al 16,958% del capitale sociale complessivo, e n. 42.906.138 Azioni B, pari al 32,063% del capitale sociale complessivo. Richemont è controllato indirettamente da Compagnie Financière Rupert S.a.p a. (di seguito "**CF Rupert**"), per il tramite di Compagnie Financière Richemont S.A. (di seguito "**CF Richemont**").

Ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, Regolamento Consob "*Le azioni proprie detenute dall'emittente, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico*".

Tuttavia, come stabilito dall'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob: "*Il comma 1 [dell'art. 44-bis] non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico, consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte dell'emittente in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento*" (c.d. whitewash).

Per quanto qui interessa, l'acquisto di azioni proprie da parte della Società, per le finalità indicate al paragrafo 1 della presente Relazione, potrebbe determinare – in assenza dell'efficacia esimente derivante dall'approvazione della delibera autorizzativa con le maggioranze indicate nel comma 2 dell'art. 44-bis del Regolamento Consob – un incremento (involontario) della partecipazione dell'azionista diretto Richemont (e delle partecipazioni indirette di CF Richemont e CF Rupert) al di sopra della soglia rilevante ai fini dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria che, ai sensi dell'art. 106, comma 1-bis, TUF, è attualmente fissata al 25% del capitale sociale ordinario di YNAP.

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie di cui al punto quarto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 21 aprile 2017 in unica convocazione – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso), qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte dell'azionista Richemont (e, indirettamente, da parte di CF Richemont e CF Rupert), della soglia del 25% del capitale sociale ordinario. L'approvazione della delibera autorizzativa degli acquisti di azioni proprie di cui alla presente Relazione, da parte dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze di cui art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob, avrà quindi efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in capo all'azionista Richemont (e, indirettamente, in capo a CF Richemont e a CF Rupert).

Si precisa che, per quanto a conoscenza della Società, alla data della presente Relazione: (i) come precisato al punto (3) del presente paragrafo 7, l'azionista Richemont detiene complessive n. 22.693.459 azioni ordinarie, pari al 24,962% del capitale sociale ordinario, mentre CF Richemont e CF Rupert non detengono azioni YNAP; (ii) l'azionista Federico Marchetti detiene n. 5.164.667 azioni ordinarie YNAP, pari al 5,681% del capitale sociale ordinario; (iii) è in vigore un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF tra CF Richemont e Federico Marchetti, pubblicato ai sensi di legge e disponibile sul sito internet di YNAP all'indirizzo [www.ynap.com](http://www.ynap.com), sezione "Governance – Documenti Societari".

Pertanto, ferme restando le maggioranze di legge applicabili per l'assunzione di detta deliberazione a norma dell'art. 2369, primo comma, c.c., l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di YNAP con il voto favorevole degli azionisti presenti all'adunanza assembleare e diversi da Richemont e – quest'ultimo in considerazione delle finalità della delibera, a titolo prudenziale e secondo un approccio di particolare favore per il mercato - da Federico Marchetti avrà efficacia esimente dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie YNAP ai sensi e per gli effetti dell'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob.

\*\*\*

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del disposto dell'art. 44-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato),

DELIBERA

- (A) di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria della Società in data 27 aprile 2016, a far tempo dalla data della presente delibera;
- (B) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per le finalità illustrate nella Relazione degli Amministratori, e con ciò:
1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente delibera, di azioni ordinarie della Società fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie YNAP di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale ordinario, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 5% e superiore nel massimo del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo YNAP il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto;
  2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopra indicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto di azioni con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere, con facoltà di subdelega al *Chief Financial and Corporate Officer*, per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;
  3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, (i) mediante disposizione delle stesse a servizio delle finalità indicate al paragrafo 1, lett. a) e b) della Relazione degli Amministratori, nei termini, con le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione determinati dai competenti organi sociali, a seconda del caso, nell'ambito dell'operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile e dei programmi di distribuzione di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni (in tale ultimo caso, anche a titolo gratuito se così stabilito in detto programma); (ii) ai fini di annullamento delle azioni proprie, senza variazione del capitale sociale, nei termini deliberati dai competenti organi sociali; ovvero (iii) nel caso in cui residuassero azioni in portafoglio non destinate (o non più destinabili) agli impieghi *sub (i)* e *sub (ii)*, mediante disposizione in borsa o fuori borsa, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, incluso lo scambio di partecipazioni, o mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura della stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato, attribuendo ogni più ampio potere, con facoltà di subdelega al *Chief Financial and Corporate Officer*, per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; l'autorizzazione di cui al presente punto è concessa senza limiti temporali;
- (C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
- (D) di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. *whitewash* di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato), la presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ove approvata con le maggioranze previste dal predetto articolo, avrà efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di

# YOOX NET-A-PORTER GROUP

acquisto totalitaria in capo all'azionista Richemont Holdings (UK) Limited (e alla sua controllante diretta Compagnie Financière Richemont S.A. e alla controllante di quest'ultima Compagnie Financière Rupert S.a.p a.), qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società in esecuzione della presente delibera, si determinasse il superamento, da parte dell'azionista Richemont Holdings (UK) Limited (e, indirettamente, da parte di Compagnie Financière Richemont S.A. e di Compagnie Financière Rupert S.a.p a.), della soglia del 25% del capitale sociale ordinario.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Raffaello Napoleone  
Milano, 1° marzo 2017